



COMUNE DI VILLONGO INFORMA

**IL CARO ENERGIA E LE NOVITA'
INTRODOTTE DAL PIANO
NAZIONALE DI CONTENIMENTO
DEI CONSUMI DI GAS E DAL D.M.
N. 383 DEL 6 OTTOBRE 2022**

IL PIANO NAZIONALE DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI GAS NATURALE E IL D.M. N. 383 DEL 6 OTTOBRE 2022

- Il conflitto tra Russia e Ucraina ha posto la necessità di adottare misure d'urgenza per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali, tenuto conto che il fabbisogno nazionale di gas naturale è coperto per il 40 % dal gas russo.
- In quest'ottica, il Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il **D.M. n. 383 del 6 ottobre 2022** che recepisce alcune indicazioni contenute nel Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale.
- Tra le varie misure adottate, il D.M. 383/2022 prevede: **1)** la riduzione del **periodo di accensione** degli impianti di climatizzazione; **2)** la riduzione della **durata giornaliera di accensione** degli impianti di climatizzazione; **3)** la riduzione delle temperature massime.



1) RIDUZIONE DEL PERIODO DI ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ALIMENTATI A GAS NATURALE

- Il D.M. n. 383 del 6 ottobre 2022 ha previsto - per la stagione invernale 2022-2023 - la riduzione di 15 giorni per quanto attiene all'accensione degli impianti termici di climatizzazione. Dunque, in base al decreto ministeriale, gli impianti di climatizzazione alimentati a gas naturale potranno essere attivi tra il **22 ottobre 2022 e il 7 aprile 2023** (prima delle modifiche introdotte dal decreto ministeriale, l'accensione era consentita dal 15 ottobre al 15 aprile).
- Tuttavia, la legge consente al Sindaco di poter ridurre ulteriormente il periodo di accensione degli impianti, in presenza di comprovate esigenze e necessità. Considerata la difficoltà di approvvigionamento di gas, nonché, la presenza di temperature esterne al di sopra della media stagionale, il Comune di Villongo, in coordinamento con altri Comuni, ha posticipato la data di accensione degli impianti al **5 novembre 2022** con apposita ordinanza e **salvo casi di necessità e urgenza**.



2) RIDUZIONE DELLA DURATA GIORNALIERA DI ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ALIMENTATI A GAS NATURALE

- Per la stagione invernale 2022-2023, i limiti temporali di esercizio degli impianti di climatizzazione alimentati a gas naturale sono ridotti di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.



- Ne consegue, dunque, che gli impianti di climatizzazione alimentati a gas naturale potranno essere attivi per **13 ore giornaliere** (prima delle modifiche introdotte dal decreto ministeriale, l'accensione era consentita per 14 ore).
- La durata giornaliera di attivazione degli impianti di cui al punto precedente resta compresa tra **le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.**



3) EDIFICI ESCLUSI DALLA RIDUZIONE DEL PERIODO DI ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ALIMENTATI A GAS NATURALE E DALLA RIDUZIONE DELLA DURATA GIORNALIERA DI ACCENSIONE

Sono esclusi dalla riduzione del periodo di accensione degli impianti di climatizzazione, nonché, dalla riduzione della durata giornaliera di accensione gli impianti relativi ai seguenti edifici:

- a) ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
- b) scuole materne e asili nido;
- c) piscine, saune e assimilabili;
- d) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.



4) RIDUZIONE DEI VALORI MASSIMI DELLA TEMPERATURA AMBIENTALE

- Per la stagione invernale 2022-2023, durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la **media ponderata delle temperature dell'aria**, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
 - a) 17° + 2° di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigiane e assimilabili (prima delle modifiche introdotte dal decreto ministeriale, la temperatura consentita era pari a 18° + 2 di tolleranza).
 - b) 19° + 2° di tolleranza per tutti gli altri edifici (prima delle modifiche introdotte dal decreto ministeriale, la temperatura consentita era pari a 20° + 2 di tolleranza).



5) EDIFICI ESCLUSI DALLA RIDUZIONE DEI VALORI MASSIMI DELLA TEMPERATURA AMBIENTALE

La riduzione della temperatura non si applica:

a) ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;

b) piscine, saune e assimilabili;

c) agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell'aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui al DPR n.74/2013 o dalla circostanza per cui l'energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo;

d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all'Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.



6) COMPORTAMENTI VIRTUOSI PER RIDURRE IL CONSUMO ENERGETICO

- 1) Fare un check up della propria casa e riscaldare soltanto gli ambienti abitati;
- 2) impostare una temperatura di casa fissa;
- 3) effettuare una regolare manutenzione della caldaia;
- 4) spegnere la caldaia nelle ore notturne;
- 5) preferire caldaie a condensazione;
- 6) limitare i consumi eccessivi d'acqua;
- 7) contenere le dispersioni di calore;
- 8) scegliere i tempi giusti per cambiare aria/aprire le finestre;
- 9) fare attenzione all'utilizzo di gas in cucina.

